

STATUTO DI EUROPA VERDE-VERDI DA APPROVARE IN ASSEMBLEA
COSÌ COME PROPOSTO DAL CONSIGLIO FEDERALE NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI
(22/05/2021) E DAL GRUPPO OPERATIVO NAZIONALE DI GARANZIA DI EUROPA VERDE (27/05/2021)

TITOLO I

PRINCIPI

Art.1 Dichiarazione sui principi ispiratori

1. Europa Verde–Verdi riconosce la Costituzione italiana come fonte primaria delle proprie regole e i suoi principi come il riferimento fondamentale per le sue e i suoi aderenti. Fa propria la Carta dei Verdi del mondo adottata a Canberra nel 2001 e la Carta dei Verdi europei, adottata a Ginevra nel 2006. Persegue l’obiettivo della conversione ecologica della società e dell’economia, socialmente desiderabile, secondo l’ispirazione di Alexander Langer, per un’autentica sostenibilità ambientale e socioeconomica.

2. Assume a fondamento del proprio agire politico e istituzionale la responsabilità nei confronti delle generazioni future, a partire dalla lotta alla crisi climatica, considerata anche come questione geopolitica che aggrava tutti i problemi ambientali, sociali ed economici (migrazioni, disuguaglianze, perdita di biodiversità, pandemie). Promuove le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, l’economia circolare e la mobilità sostenibile. Si impegna per l’accoglienza e la solidarietà attiva a migranti e richiedenti asilo per motivi politici, economici e ambientali.

3. Rifiuta l’ideologia della crescita illimitata in un pianeta che ha risorse limitate e non equamente distribuite e la logica consumistica e dissipativa. Combatte la privatizzazione dei beni comuni e la finanziarizzazione dell’economia, senza regole, né governo. Contrasta la corsa indiscriminata al profitto, lo sfruttamento sempre più intenso ed esteso della natura e del lavoro, la mercificazione della vita umana e l’appropriazione da parte dei giganti del capitalismo digitale dei miliardi di nostri dati circolanti nel web. Adotta il principio di precauzione e opera per prevenire le catastrofi e le pandemie.

4. Lotta per la giustizia ambientale e sociale, la riduzione delle disuguaglianze, la solidarietà e l’equa redistribuzione delle ricchezze e delle risorse all’interno della società, tra i popoli, i territori, i sessi e le generazioni. Promuove la sovranità alimentare, il diritto al cibo e alla sua sicurezza, sostiene le economie locali basate sulle conoscenze e sulle competenze, sui valori di cooperazione, mutualità e solidarietà, con particolare attenzione alle culture, alle ragioni dei popoli indigeni. È al fianco dei popoli e delle comunità oppresse nelle loro lotte per la libertà e la democrazia.

5. Riconosce come valori essenziali la cura della vita in tutte le sue forme e la produzione di beni e servizi gratuiti, garantiti a livello planetario prevalentemente dalle donne, e l’interconnessione tra la salute del pianeta e la salute umana. Ribadisce la necessità di servizi sanitari e sociali pubblici e universalmente accessibili, a tutela in particolare della popolazione sempre più anziana e fragile, di politiche di inclusione, sostegno e promozione della vita indipendente per persone con disabilità.

6. Riconosce il valore del femminismo e dei movimenti delle donne per l’affermazione della libertà, l’avanzamento della civiltà e la fine del patriarcato. Ritiene presupposto fondante dell’azione politica la piena partecipazione delle donne, in ragione della loro differente esperienza di vita, visione della realtà e sensibilità.

7. Riconosce le differenze come elemento di ricchezza delle nostre società: tutela e promuove le minoranze linguistiche, le culture regionali e la libertà religiosa. Lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione e violenza. Tutela e promuove i diritti delle persone LGBTQI.

8. Mette al centro la salvaguardia dell'ambiente, della bellezza del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, degli ecosistemi e della biodiversità. Considera decisivi e da incrementare i valori della cultura, della conoscenza e della ricerca, indispensabili per costruire una società più sicura e più solidale.

Promuove una relazione rispettosa e non violenta con la natura e una alimentazione sana e la riduzione del consumo alimentare umano degli altri animali. Si impegna per il benessere degli animali, per una legislazione nazionale, europea e internazionale più avanzata a tutela degli animali riconosciuti come essere senzienti e liberati dagli allevamenti intensivi. Lavora per eliminare l'utilizzo degli OGM, pesticidi e altre sostanze chimiche.

9. Si ispira alla cultura della pace e della nonviolenza. Si impegna per il disarmo, per il servizio civile, per l'istituzione di corpi civili di pace, per nuove relazioni internazionali fondate sulla solidarietà e sulla cooperazione.

10. Persegue la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, federale, sociale, ecologica e democratica, il rafforzamento e la democratizzazione dell'ONU e delle altre organizzazioni internazionali.

Art.2 Denominazione, simbolo e sede

1. La Federazione denominata Europa Verde–Verdi ha come simbolo “Un cerchio di colore verde che racchiude nella metà superiore il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di grandezze diverse. Nella metà inferiore poste dall'alto verso il basso le scritte “EUROPA” “VERDE” di colore bianco poste nell'ordine una sopra l'altra. La scritta “EUROPA” contiene al posto della “O” il simbolo storico dei Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il bordo laterale sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco “European Green Party”. Lungo il bordo laterale destro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco “VERDI” la cui rappresentazione grafica è allegata al presente statuto.

2. Il simbolo può essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale.

3. Europa Verde–Verdi ha la sede legale in Roma, in Via Augusto Valenziani n.5. La sede legale potrà essere trasferita con delibera della Direzione nazionale in deroga alla procedura di modifica statutaria di cui all'articolo 26 del presente statuto.

Art.3 Partito Verde Europeo e Global Greens

1. Europa Verde–Verdi è membro del Partito Verde Europeo-European Green Party (EGP)- di cui è co-fondatore. I suoi rappresentanti al Parlamento Europeo aderiscono al Gruppo dei Verdi.

2. Europa Verde–Verdi è affiliata ai Global Greens.

Art.4 Adesione a Europa Verde-Verdi

1. L'adesione a Europa Verde-Verdi è individuale e libera.

2. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; è documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.

3. L'iscrizione ad Europa Verde-Verdi e l'adesione ai suoi principi, allo statuto, ai regolamenti nazionali e al codice etico è il presupposto fondamentale per partecipare a qualsiasi attività, interna o esterna, o per rappresentarla in qualunque consesso.
4. La persona iscritta ha diritto di partecipare all'attività di Europa Verde-Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere della persona iscritta è il rispetto dello statuto, dei regolamenti e del codice etico di Europa Verde-Verdi.
5. Europa Verde-Verdi riconosce nelle e nei "Giovani Europeisti Verdi" la propria organizzazione giovanile, indicata con la sigla "GEV", con un proprio regolamento comunicato al Consiglio Federale nazionale, con propri organismi dirigenti e può prevedere un contributo annuale alle sue attività. Le persone iscritte a Europa Verde-Verdi, entro il limite di età previsto dal regolamento dei GEV, ne fanno parte salvo diversa indicazione.
6. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalità e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.
7. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.
8. Europa Verde-Verdi riconosce a chiunque entri in relazione con essa il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità ai principi del codice della privacy, come previsto e disciplinato dal Regolamento Europeo sulla privacy n. 679/2016 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonché ai provvedimenti dell'autorità garante.

Art.5 Patti Federativi

1. È previsto lo strumento dei patti federativi per la collaborazione stabile con altri soggetti ecologisti, della società civile e movimenti, nazionali o locali, che condividano i principi e i valori di Europa Verde-Verdi, nella elaborazione programmatica comune, nelle attività e nelle scelte per l'eventuale presentazione di liste comuni alle varie elezioni.
2. I patti federativi possono essere stipulati sia a livello nazionale che a livello locale e devono contenere tutti gli elementi che definiscono gli accordi e le modalità di collaborazione stabile con l'altro soggetto.
3. I patti federativi sono stipulati a livello nazionale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere nazionale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni europee o politiche. In tal caso sono approvati dal Consiglio Federale nazionale.
4. I patti federativi sono stipulati a livello locale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere strettamente territoriale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni amministrative o regionali. In tal caso sono approvati dal Consiglio Federale del livello territoriale corrispondente o, in mancanza, dall'assemblea.
5. Il contenuto degli accordi non può essere in contrasto con i principi, lo statuto, il codice etico e i regolamenti di Europa Verde-Verdi.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Art.6 Organi nazionali di Europa Verde–Verdi

Sono organi nazionali di Europa Verde–Verdi

- l'Assemblea;
- i due Portavoce;
- il/la Presidente Garante;
- la Direzione nazionale
- il Consiglio Federale nazionale
- il/la Tesoriere/a

Art.7 Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è di norma convocata per delegati/e: in tal caso i/le delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei/delle delegati/e che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base degli/delle iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. Qualora il numero delle persone iscritte sia pari o inferiore a 1000, l'Assemblea nazionale è convocata per iscritti/e.

2. L'Assemblea nazionale elegge il e la Portavoce, il/la Presidente Garante, la Direzione nazionale e la metà dei/delle Consiglieri/e Federali nazionali.

3. La mozione politica collegata ai due Portavoce eletti è vincolante per gli organi di Europa Verde–Verdi.

4. Quando l'Assemblea nazionale è convocata per delegati/e è composta da un massimo di 1000 delegati/e eletti/e dalle Assemblee provinciali.

5. L'Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria e straordinaria dalla Direzione nazionale; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale o da almeno i 2/3 delle Federazioni regionali riconosciute.

6. L'Assemblea nazionale si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli/delle aventi diritto al voto.

7. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza delle persone votanti.

Art.8 I due Portavoce

1. I due Portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni della Direzione nazionale e del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la Portavoce più anziano/a di età conferisce, ai fini elettorali, le autorizzazioni necessarie alla nomina dei presentatori del contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo la normativa vigente.

2. I due Portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.

3. Il Portavoce e la Portavoce sono eletti dall'Assemblea nazionale.

4. Le candidature a Portavoce devono essere sottoscritte da almeno 1/20 del numero totale delle persone iscritte o da almeno 20 Consiglieri/e Federali nazionali. La Direzione nazionale deve rendere pubblico il numero esatto delle persone iscritte almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. È possibile sottoscrivere soltanto una coppia di candidature di genere diverso.

5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà almeno due coppie di candidati/e alla carica di Portavoce.

6. Le persone candidate devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. È proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% più 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, le due coppie di candidati più votate andranno in ballottaggio in una seconda votazione. Risulterà eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione.

7. Ai due Portavoce può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le loro funzioni sono provvisoriamente assunte dalla Direzione nazionale che avvia il procedimento di convocazione dell'Assemblea nazionale per la rielezione di tutti gli organi nazionali.

Tale procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 120 giorni dal giorno in cui i due Portavoce hanno cessato dalla carica.

8. Nel caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia (la sfiducia viene deliberata con le stesse modalità previste dal primo periodo del comma 7) o di decesso di uno dei due Portavoce, l'altro Portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale. Il Consiglio Federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un nuovo Portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadrà insieme a quello del Portavoce rimasto in carica.

9. I Portavoce non possono ricoprire questo incarico per più di due mandati consecutivi.

Art.9 II/La Presidente Garante

1. Il/La Presidente Garante rappresenta l'unità di Europa Verde–Verdi, garantisce il rapporto tra gli organi di Europa Verde-Verdi, vigila sul rispetto dei principi ispiratori definiti nell'art.1 dello statuto, svolge funzioni di rappresentanza con le istituzioni.

2. Il/La Presidente Garante può intervenire, nella propria funzione di garante nel rapporto tra gli organi nazionali, assumendo l'onere della convocazione degli stessi nelle situazioni di stallo o inerzia.

3. Il/La Presidente Garante è eletto/a dall'Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei voti espressi. Nel caso nessun/a candidato/a abbia conseguito tale maggioranza, si procede immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio tra le due persone candidate più votate.

4. In caso di impedimento o di cessazione dalla carica, subentra nelle sue funzioni il/la Portavoce più anziano/a. Entro 60 giorni il Consiglio Federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un/a nuovo/a Presidente Garante.

Art.10 Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa di Europa Verde-Verdi. La Direzione nazionale è altresì l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri la cui attuazione spetta al/alla Tesoriere/a.
2. La Direzione nazionale è composta dai due Portavoce, dal/dalla Presidente Garante, dai due Presidenti del Consiglio Federale nazionale, dai due Portavoce dei GEV e da 14 componenti eletti/e dall'Assemblea nazionale.
3. È convocata e presieduta dai due Portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le Presidenti dei gruppi di Europa Verde-Verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al Parlamento europeo, ed un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al governo.
4. Elege tra i suoi componenti il/la Tesoriere/a su proposta dei due Portavoce.
5. La Direzione nazionale può dar vita a propri organi interni per sviluppare e organizzare la propria attività.
6. È titolare del simbolo identificativo di Europa Verde-Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.
7. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto dei due Portavoce.

Art.11 Consiglio Federale nazionale

1. Il Consiglio Federale nazionale definisce la linea politica di Europa Verde-Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie.
2. È composto da un massimo di 100 persone, elette per metà dall'Assemblea nazionale e per metà su base regionale dalle Federazioni regionali riconosciute, queste ultime in proporzione alle persone iscritte e ai voti ottenuti. Il Consiglio Federale nazionale entra in carica, con tutti i poteri, al momento dell'elezione all'Assemblea nazionale, adeguando di volta in volta i calcoli delle maggioranze, qualificate o meno, al momento delle elezioni dei/delle componenti spettanti alle Federazioni regionali. Ne fa parte di diritto la Direzione nazionale.
3. Al Consiglio Federale nazionale sono invitati permanenti, senza diritto di voto, i/le parlamentari, i/le consiglieri/e regionali e i/le portavoce regionali.
4. Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno. È presieduto da un e da una Presidente eletti al proprio interno nella prima riunione, convocata dai due Portavoce. Le successive riunioni sono convocate dai due Presidenti, d'intesa con i due Portavoce.
5. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno/a dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.
6. Il Consiglio Federale nazionale nomina, su proposta della Direzione nazionale, un organo di garanzia denominato Giurì a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie, secondo le modalità previste dall'art.25.

7. Approva il bilancio consuntivo che viene predisposto annualmente dal/dalla Tesoriere/a.
8. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle Federazioni regionali, delle Federazioni provinciali o di area metropolitana e delle realtà locali costituite in Associazioni comunali o intercomunali, nonché dei Circoli locali (territoriali o tematici).
9. Fissa la quota annuale di adesione di Europa Verde–Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.
10. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali.
11. Stabilisce i criteri delle candidature nelle proprie liste, nelle coalizioni e nelle liste di coalizione di cui Europa Verdi–Verdi fa parte.
12. Fissa le modalità per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei Forum nazionali tematici.
13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.
14. Approva il codice etico.

Art.12 Tesoriere/a

1. Il/La Tesoriere/a è eletto/a dalla Direzione nazionale tra i suoi componenti su proposta dei due Portavoce. Il/la Tesoriere/a ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni di cui può delegare l'esercizio.
2. Il/La Tesoriere/a svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa, patrimoniale e contabile di Europa Verde–Verdi che in tutte le sue articolazioni, è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il/la Tesoriere/a è preposto/a allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio consuntivo che è approvato dal Consiglio Federale nazionale.
3. Il/La Tesoriere/a assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il/la Tesoriere/a ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.
4. Il/La Tesoriere/a può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il/La Tesoriere/a può affidare procure e deleghe, è abilitato/a a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge a Europa Verde-Verdi. Al/Alla Tesoriere/a vengono affidati dalla Direzione nazionale anche i poteri straordinari di amministrazione. Il/La Tesoriere/a può inoltre accendere mutui, contrarre fidejussioni, effettuare richieste di affidamento, chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi natura, previa delibera dettagliata della Direzione nazionale degli impegni economici che saranno assunti a nome di Europa Verde-Verdi.

5. Delle obbligazioni assunte dal/dalla Tesoriere/a in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde Europa Verde–Verdi.

Art.13 Organizzazione territoriale e Forum

1. Europa Verde-Verdi si articola in: Federazioni regionali e Federazioni provinciali o di area metropolitana.

2. Le persone iscritte possono organizzarsi in Associazioni comunali, Associazioni intercomunali, Circoli locali (territoriali o tematici).

3. Le Federazioni regionali e Federazioni provinciali o di area metropolitana vengono riconosciute dalla Direzione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti/e in rapporto alla popolazione.

4. Il Consiglio Federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle Associazioni comunali e intercomunali.

5. Le Associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica di Europa Verde-Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici), la rappresentanza politica di Europa Verde-Verdi al corrispondente livello territoriale è attribuita alle Associazioni comunali o intercomunali.

6. I Circoli locali (territoriali o tematici), per essere riconosciuti nell'ambito di Europa Verde-Verdi, devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.

7. Le persone iscritte possono costituire Forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i Forum tematici nazionali indicandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, l'eventuale finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

8. Le articolazioni territoriali riconosciute utilizzano il simbolo in conformità al presente statuto, ai regolamenti, al codice etico e alle determinazioni del Consiglio Federale nazionale.

Art.14 Federazioni regionali

1. Le Federazioni regionali sono costituite da tutte le persone iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le Federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realtà della dimensione regionale.

2. La Federazione regionale è responsabile delle scelte politiche a livello regionale. È riconosciuta dalla Direzione nazionale in relazione al numero delle persone iscritte e al numero di Federazioni provinciali o di area metropolitana riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Direzione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità.

3. La Federazione regionale è impegnata a favorire la costituzione delle Federazioni provinciali o di area metropolitana, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento di Europa Verde-Verdi nella realtà della regione.

4. La Federazione regionale riconosce le Associazioni comunali e intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale e può promuovere strutture organizzative di macroarea.

Art.15 Federazioni provinciali o di area metropolitana

1. Le Federazioni provinciali o di area metropolitana sono costituite da tutte le persone iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le Federazioni provinciali o di area metropolitana sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali.

2. La Federazione provinciale o di area metropolitana è riconosciuta dalla Direzione nazionale sulla base di un numero di persone iscritte in rapporto alla popolazione.

Art.16 Organi delle Federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana

1. Sono organi delle Federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana:

- l'Assemblea;
- Il e la Portavoce;
- l'Esecutivo;
- il Consiglio Federale (obbligatorio per le Federazioni regionali e facoltativo per le Federazioni provinciali o di area metropolitana);
- il/la Tesoriere/a.

2. Le Assemblee provinciali o di area metropolitana e comunali sono sempre convocate per iscritti/e. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico-programmatiche e, nel caso superino i 500 iscritti/e, per l'elezione degli organi. I/le delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e e il loro numero è definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto.

3. Le attribuzioni, le modalità di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il Consiglio Federale nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarietà.

Art.17 Disposizioni comuni

1. Tutti gli organi, nazionali e territoriali, hanno una durata di tre anni.

2. Ogni organo dirigente deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei/delle componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.

3. Nessuna lista di candidati/e può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.

4. Nella elezione di organi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

5. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza diversa.

6. Per l'elezione degli organi e dei/delle delegati/e, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

7. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un terzo ne faccia richiesta.

8. Le assemblee e le riunioni degli organi dirigenti possono essere svolte anche da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione delle persone, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il Consiglio Federale nazionale ne stabilisce le modalità di svolgimento e i meccanismi di garanzia per le votazioni.

9. Il/la Capogruppo nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali/area metropolitana, regionali, parlamento nazionale ed europeo) e un/una rappresentante dei componenti dei governi locali e nazionale fanno parte, senza diritto di voto, degli Esecutivi del livello territoriale corrispondente e della Direzione nazionale per il livello nazionale.

Gli/le eletti/e nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, parlamento nazionale ed europeo) ed i/le componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto dei Consigli federali, del livello territoriale corrispondente.

10. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del parlamento europeo, sono sottoposte a valutazione e approvazione degli organismi di partito del livello territoriale corrispondente, coerentemente con i principi statutari e sulla base di un apposito regolamento del Consiglio Federale nazionale. Il Regolamento indicherà anche gli impegni che i candidati dovranno sottoscrivere.

11. Le decisioni di Europa Verdi-Verdi si ispirano al principio di sussidiarietà.

12. Europa Verde-Verdi riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.

Art.18 Commissariamenti

1. La Direzione nazionale può intervenire nei confronti delle organizzazioni territoriali, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione o la revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o più commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo, per gravi e/o ripetute violazioni delle norme dello statuto, del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organo dirigente.

2. Il Consiglio Federale nazionale adotta un apposito regolamento in materia di commissariamenti che preveda modalità, termini temporali e possibilità di ricorso.

Art.19 Codice etico

1. Europa Verde-Verdi adotta un codice etico che ha lo scopo di garantire che le persone che la rappresentano, in ogni ordine e grado di rappresentanza abbiano una condotta ispirata a principi di correttezza e di legalità, di onestà e di buona fede, e al rispetto innanzitutto della Costituzione italiana e delle leggi ordinarie e speciali.

TITOLO III

GESTIONE FINANZIARIA

Art.20 Finanziamento. Quote. Ripartizione.

1. Il finanziamento di Europa Verde-Verdi è costituito dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento e dalle risorse previste dalle disposizioni di legge.

2. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce i criteri di contribuzione degli eletti alla struttura nazionale e alle articolazioni territoriali.

3. Il Consiglio Federale nazionale, sulla base di un'apposita deliberazione, proposta di concerto tra la Direzione nazionale e il/la tesoriere/a, dispone l'entità e le modalità di redistribuzione delle quote di iscrizione, delle risorse previste dalle disposizioni di legge, delle erogazioni liberali e dei finanziamenti a qualsiasi titolo erogati a Europa Verde-Verdi, tenendo conto, secondo le diverse esigenze, dei seguenti principi:

a) la proporzionalità con il numero delle persone iscritte;

b) la proporzionalità con il numero di dichiarazioni dei redditi, con indicazione a favore di Europa Verde-Verdi, effettuate nel relativo territorio;

c) la solidarietà e il consenso elettorale.

La Direzione nazionale stabilisce l'entità e le forme di finanziamento destinate alle strutture territoriali non riconosciute.

4. Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.

5. È prevista la figura del/la Sostenitore/trice, che pur non aderendo a Europa Verde-Verdi intenda cooperare alle sue iniziative contribuendo economicamente in modo volontario.

I rapporti con i/le Sostenitori/trici sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

Tali rapporti devono avvenire con trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

Art.21 Bilancio. Patrimonio. Utili di gestione

1. Annualmente il/la Tesoriere/a nazionale provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio di Europa Verde-Verdi in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.

2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Federale nazionale entro il termine previsto dalla legge.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di Europa Verde-Verdi, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Federale nazionale, unitamente alla relazione della società di revisione e al verbale di approvazione del Consiglio Federale nazionale, come previsto dalla normativa vigente.

4. Le articolazioni e organizzazioni territoriali previste dallo statuto nazionale hanno ciascuna la propria autonomia amministrativa e finanziaria e sono responsabili degli atti da esse posti in essere.

5. Tutte le articolazioni e organizzazioni territoriali sono tenute alla predisposizione di un bilancio da far approvare nelle rispettive Assemblee/Consigli Federali locali.

6. Il bilancio della struttura regionale è redatto secondo modelli predisposti dal nazionale, deve essere approvato dall'Assemblea regionale/Consiglio federale regionale entro il 31 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al/alla Tesoriere/a nazionale al fine di allegarlo alla documentazione del bilancio nazionale così come prescritto dalla normativa speciale in materia di partiti politici. Nel caso in cui l'Assemblea regionale/Consiglio Federale regionale non abbia provveduto entro i termini stabiliti all'approvazione e all'invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, la Direzione nazionale, su richiesta del/della Tesoriere/a nazionale, può intervenire ai sensi dell'art.18 dello statuto affinché la norma sia rispettata.

7. In conformità alle normative vigenti per le attività degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che Europa Verde-Verdi ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

8. In caso di scioglimento di Europa Verde-Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe.

Art.22 Trasparenza e controllo del bilancio

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, Europa Verde-Verdi si avvale di una società di revisione iscritta nell'albo speciale ai sensi delle normative vigenti, avente carattere di terzietà rispetto al partito.

2. Ad essa è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei Partiti.

3. La società di revisione certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modifiche.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE PERSONE ISCRITTE E NORME DI GARANZIA

Art. 23 Doveri delle persone iscritte e norme di garanzia

1. La persona iscritta che, in violazione degli obblighi assunti con l'adesione, venga meno alle norme dello statuto, del codice etico e dei regolamenti, può essere sottoposta, nel rispetto del principio del contraddittorio, a procedimento disciplinare.

Ogni persona iscritta può presentare ricorso al Giurì nazionale avverso le sanzioni ricevute.

2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti alla persona iscritta; c) rimozione dagli incarichi interni a Europa Verde-Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione di Europa Verde-Verdi; d) espulsione.

3. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

- a) propaganda e/o candidatura in liste concorrenti a Europa Verde-Verdi ovvero alla coalizione alla quale Europa Verde-Verdi ha aderito;
- b) condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;
- c) grave inosservanza dei principi ispiratori e/o del codice etico;
- d) reiterata inosservanza dello statuto o dei regolamenti o del codice etico per cui la persona iscritta abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Art. 24 Procedimento disciplinare

Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 delle persone votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare, si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione e sono stabilite le modalità per la loro deliberazione che devono assicurare il diritto alla difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, e il diritto ad essere informato delle contestazioni mosse.

Art. 25 Clausola compromissoria. Giurì

1. La tutela dei diritti inerenti allo status di persona iscritta a Europa Verde-Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari, del codice etico, sono devolute al Giurì Nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei votanti.

2. Il Giurì è composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianità, magistrati, docenti universitari.

3. È eletto su proposta della Direzione nazionale contenente l'indicazione del/la suo/a Presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 delle persone votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del Giurì a maggioranza delle persone votanti.

4. Il Giurì rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.

5. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giurì vengono adottate dai restanti membri ed il voto del/la Presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza. Nel caso in cui si verificano le dimissioni della maggioranza dei membri si dovrà provvedere a nuova elezione.

6. Non possono essere eletti/e persone che hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni a Europa Verde-Verdi o cariche, anche elettive, su designazione di Europa Verde-Verdi.

Art. 26 Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 3 Federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nazionale, o per referendum tra tutte le persone iscritte o dall'Assemblea nazionale.

2. L'assemblea nazionale deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi delle persone votanti.

3. La Direzione nazionale è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.
